

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale

Tribunale Federale

Corte Sportiva d'Appello

Corte d'Appello Federale



**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 15 del 18/12/2019**

IL PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE USCIRA'

MERCOLEDI' 8 GENNAIO 2020

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone B**14^ Giornata di Andata del 14/12/2019**

SECCHIA RUBIERA	CAMERANO	35 – 26
ROMAGNA	VERDEAZZURRO	26 – 31
BOLOGNA UNITED	TAVARNELLE	23 – 22
PARMA	SANTARELLI CINGOLI	23 – 33
CHIARAVALLE	2 AGOSTO BOLOGNA	23 – 27
OJ SOLUTION NUORO	MODULA CASALGRANDE	21 – 26
AMBRA	FIorentINA	33 – 35
RIPOSA: ADR GENERAL CONTRACT		
POGGIBONSESE		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
SANTARELLI CINGOLI	13	0	12	1	0	403	271	25	0
SECCHIA RUBIERA	13	0	10	0	3	354	296	20	0
PARMA	13	0	10	0	3	338	287	20	0
BOLOGNA UNITED	13	0	10	0	3	339	292	20	0
2 AGOSTO BOLOGNA	13	0	8	2	3	332	302	18	0
VERDEAZZURRO	13	0	8	2	3	402	372	18	0
AMBRA	13	0	7	3	3	397	361	17	0
CAMERANO	13	0	7	0	6	342	325	14	0
ROMAGNA	13	0	6	0	7	326	311	12	0
TAVARNELLE	14	0	5	1	8	379	394	11	0
FIorentINA	13	0	5	0	8	325	329	10	0
MODULA CASALGRANDE	13	0	2	1	10	341	401	5	0
ADR GENERAL CONTRACT	13	0	2	0	11	331	410	4	0
POGGIBONSESE									
CHIARAVALLE	13	0	1	0	12	279	365	2	0
OJ SOLUTION NUORO	13	0	0	0	13	256	428	-1	1

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: BOLOGNA UNITED – TAVARNELLE del 14/12/2019**

BOLOGNA UNITED: AMMENDA DI €100,00 (CENTO/00) per non avere curato l'aggiornamento del risultato della partita (cd live ticker) così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia (Vademecum pag. 60 – art.15 R.G.D.)

OJ SOLUTION NUORO:

Il Giudice Sportivo Nazionale vista la comunicazione della Segreteria Generale;

atteso che la Società OJ SOLUTION NUORO non ha provveduto al pagamento entro il termine fissato della terza rata del contributo di iscrizione relativo al campionato di competenza;

visto il Vademecum 2019-2020 pagg.55-56;

commina alla Società OJ SOLUTION NUORO la penalizzazione di 1 (uno punto) in classifica;

commina, altresì, alla Società OJ SOLUTION NUORO la multa di €280,00 pari al 10% dell'importo dovuto;

diffida, pertanto, la Società OJ SOLUTION NUORO a provvedere entro i successivi 15 giorni al pagamento del complessivo importo dovuto pari a €3.080,00 (2.800,00 + 280,00).

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

QUALIFICATION ROUND COPPA ITALIA MASCHILE**Gare del 14/12/2019**

PRESSANO	RAIMOND SASSARI	28 – 24
CONVERSANO	SPARER EPPAN	26 – 24
CASSANO MAGNAGO	ALPERIA MERANO	31 – 22
JUNIOR FASANO	METELLI COLOGNE	35 – 28
TRIESTE	BANCA POPOLARE DI FONDI	27 – 26
BRIXEN	MFOODS CARBUREX GAETA	33 – 26

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: TRIESTE – BANCA POPOLARE DI FONDI del 14/12/2019**

TRIESTE: AMMENDA DI € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. OVEGLIA Giorgio (allenatore) (art.15 R.G.D.)

OVEGLIA GIORGIO (TRIESTE): SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA per avere rivolto espressioni irrispettose nei confronti del Commissario di Gara e per avere altresì proferito espressione blasfema (art.16 comma 3 R.G.D.)

GARA: JUNIOR FASANO – METELLI COLOGNE del 14/12/2019

METELLI COLOGNE: AMMENDA DI € 500,00 (CINQUECENTO/00) per avere iscritto a referto solo 11 atleti (Vademecum pag.63 - art.15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale**Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato UNDER 20 FEMMINILE-YOUTH LEAGUE Girone A**4^ Giornata del 14/12/2019**

MESTRINO	GUERRIERE MALO	25 – 13
CASSANO MAGNAGO	TAUFERS	33 – 20
METALLSIDER MEZZOCORONA	LENO	30 – 29

5^ Giornata del 15/12/2019

TAUFERS	METALLSIDER MEZZOCORONA	27 – 33
GUERRIERE MALO	CASSANO MAGNAGO	20 – 23
LENO	MESTRINO	21 – 28

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
MESTRINO	5	0	5	0	0	151	90	10	0
CASSANO MAGNAGO	5	0	4	0	1	142	124	8	0
GUERRIERE MALO	5	0	3	0	2	122	114	6	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	5	0	2	0	3	132	155	4	0
TAUFERS	5	0	1	0	4	118	158	2	0
LENO	5	0	0	0	5	126	150	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato UNDER 20 FEMMINILE-YOUTH LEAGUE Girone B**4^ Giornata del 14/12/2019**

JOMI SALERNO	TUSHE PRATO	29 – 15
CONVERSANO	CASALGRANDE PADANA	29 – 26
CASSA RURALE PONTINIA	OJ SOLUTION NUORO	15 – 35

5^ Giornata del 15/12/2019

CASALGRANDE PADANA	CASSA RURALE PONTINIA	26 – 16
TUSHE PRATO	CONVERSANO	17 – 37
OJ SOLUTION NUORO	JOMI SALERNO	27 – 22

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CONVERSANO	5	0	4	0	1	134	89	8	0
OJ SOLUTION NUORO	5	0	4	0	1	143	109	8	0
CASALGRANDE PADANA	5	0	3	0	2	125	111	6	0
JOMI SALERNO	5	0	3	0	2	132	91	6	0
TUSHE PRATO	5	0	1	0	4	115	148	2	0
CASSA RURALE PONTINIA	5	0	0	0	5	68	169	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

DECISIONE CORTE SPORTIVA D'APPELLO- PROCEDIMENTO N. 09/2019

Il giorno 16 dicembre 2019, alle ore 11.30 presso gli Uffici Federali si è riunita la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

Avv. Ernesto RUSSO – Componente (presente telematicamente)

per l'esame del reclamo proposto dalla **Società ASD G.S. PALLAMANO TAVARNELLE** in persona del Signor **Alessandro PIERATTONI**, suo legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 5 dicembre 2019, gara n. 14642 Tavarnelle – Carrara, Under 17 Maschile, del 1 dicembre 2019. Non è presente alcuno per la Società proponente il reclamo, che non ha inteso nominare un difensore.

Il Collegio si riunisce pertanto per deliberare ed acquisisce il fascicolo.

Il Collegio preso atto che dalla documentazione in atti risulta che:

- o nel referto e, in particolare, nella sezione dedicata alla "Relazione Arbitrale" è stata barrata negativamente la casella relativa alla presenza del medico;
- o deve desumersi, pertanto, che nessuna comunicazione in tal senso sia stata fornita al direttore di gara da parte della Società ospitante;
- o in data 3 dicembre 2019 il direttore di gara, sig. Davide Maraglia, a seguito di richiesta da parte dell'ufficio federale competente in ordine alla presenza alla gara *de qua* del servizio sanitario, confermava solo la presenza dell'operatore DAE;

- o la Società reclamante rivendica il fatto che il sig. Frosali Lorenzo, identificato a referto quale operatore DAE, avrebbe ricoperto, in relazione a detta gara, anche la funzione di operatore PSS avendone la qualifica e l'abilitazione;
- o l'art. 37 RASF stabilisce, tuttavia, che il medico "dovrà essere iscritto al referto";
- o altrettanto deve intendersi anche per quanto riguarda la funzione dell'operatore PSS, in quanto le annotazioni sul referto sono funzionali all'accertamento delle circostanze di svolgimento della gara e alle verifiche da parte dei competenti organi federali, comprese quelle del Giudice Sportivo Territoriale;
- o in assenza della relativa comunicazione, a nulla rileva, di conseguenza, il fatto che materialmente l'operatore DAE presente all'evento avesse la necessaria abilitazione,

PQM

- ✓ La Corte Sportiva d'Appello **respinge il reclamo** e dispone, di conseguenza, ai sensi dell'art. 49, comma 14 del R.G.D., che la tassa versata, pari ad € 100,00, venga incamerata.

Manda alla segreteria per i relativi incumbenti

Roma, 16 dicembre 2019

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Componente

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

DECISIONE CORTE SPORTIVA D'APPELLO- PROCEDIMENTO N. 010/2019

Il giorno 16 dicembre 2019, alle ore 11.45 presso gli Uffici Federali si è riunita la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

Avv. Ernesto RUSSO – Componente (presente telematicamente)

per l'esame del reclamo proposto dalla **Società ASD G.S. PALLAMANO TAVARNELLE** in persona del Signor **Alessandro PIERATTONI**, suo legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 5 dicembre 2019, gara n. 14968 Tavarnelle – Montecarlo, Under 15 Maschile, del 1 dicembre 2019.

Non è presente alcuno per la Società proponente il reclamo, che non ha inteso nominare un difensore.

Il Collegio si riunisce pertanto per deliberare ed acquisisce il fascicolo.

Il Collegio preso atto che dalla documentazione in atti risulta che:

- o nel referto e, in particolare, nella sezione dedicata alla "Relazione Arbitrale" è stata barrata negativamente la casella relativa alla presenza del medico;
- o deve desumersi, pertanto, che nessuna comunicazione in tal senso sia stata fornita al direttore di gara da parte della Società ospitante;
- o in data 3 dicembre 2019 il direttore di gara, sig. Davide Maraglia, a seguito di richiesta da parte dell'ufficio federale competente in ordine alla presenza alla gara *de qua* del servizio sanitario, confermava solo la presenza dell'operatore DAE;

- o la Società reclamante rivendica il fatto che il sig. Frosali Lorenzo, identificato a referto quale operatore DAE, avrebbe ricoperto, in relazione a detta gara, anche la funzione di operatore PSS avendone la qualifica e l'abilitazione;
- o l'art. 37 RASF stabilisce, tuttavia, che il medico "dovrà essere iscritto al referto";
- o altrettanto deve intendersi anche per quanto riguarda la funzione dell'operatore PSS, in quanto le annotazioni sul referto sono funzionali all'accertamento delle circostanze di svolgimento della gara e alle verifiche da parte dei competenti organi federali, comprese quelle del Giudice Sportivo Territoriale;
- o in assenza della relativa comunicazione, a nulla rileva, di conseguenza, il fatto che materialmente l'operatore DAE presente all'evento avesse la necessaria abilitazione,

PQM

- ✓ La Corte Sportiva d'Appello **respinge il reclamo** e dispone, di conseguenza, ai sensi dell'art. 49, comma 14 del R.G.D., che la tassa versata, pari ad € 100,00, venga incamerata.

Manda alla segreteria per i relativi incumbenti

Roma, 16 dicembre 2019

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Componente